



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 24/03/2020

### FATTO

In relazione a un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato il 28.01.2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 19.09.2019, l'odierno ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge al Collegio, al quale formula richiesta di euro 2.405,94, per commissioni e oneri diversi, oltre spese difensive e interessi.

L'intermediario ritualmente costituitosi, in sede di controdeduzioni eccepisce:

- che le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso in quanto percepite dalla Banca a copertura dei costi e dei rischi connessi all'attivazione del finanziamento. Nel corso di detta fase, pur essendo stato sottoscritto il contratto di finanziamento, non ha avuto ancora inizio l'ammortamento del finanziamento;
- solo conclusa tale fase, con l'erogazione del netto ricavo dell'operazione, inizia il successivo periodo di ammortamento, con la conseguente attività volta alla vera e propria fase di gestione amministrativa del prestito, remunerata con la voce "commissioni di gestione". Rispetto alle commissioni di gestione, evidenzia la congruità dell'importo già rimborsato, pari ad 114,18 euro determinato in applicazione dei principi contabili internazionali IAS39/IFRS;
- quanto alle commissioni di intermediazione, deduce che esse sono versate al mediatore per remunerare attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito;
- in ordine alle commissioni di istruttoria, che tale voce fa riferimento ad una mera



attività di pre-analisi, rivestendo pertanto natura up front;

- rispetto all'addebito di euro 120,99 a titolo di "diritti di estinzione" in sede di conteggio estintivo, eccipisce la correttezza di tale importo, limitato all'1% del capitale residuo, in ottemperanza al 125 sexies del TUB;
- l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva, avuto riguardo alla non obbligatorietà della nomina di un difensore innanzi all'Arbitro, nonché per il carattere seriale della vertenza.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito,



compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Risulta invece già restituito quanto dovuto per commissione di gestione. Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati: spese istruttoria 116,41; commissioni attivazione 254,63; costi di intermediazione 1.009,74. Quanto a quest’ultima voce di costo, in particolare, sulla scorta degli uniformi criteri da ultimo condivisi tra i Collegi. Per un complessivo ammontare dovuto dall’intermediario al ricorrente di euro 1.380,78, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Non merita invece di essere accolta la istanza di rimborso della commissione di estinzione pari ad euro 122,55. L’intermediario dichiara che tale indennizzo è connesso al recupero dei costi derivanti dall’estinzione anticipata del finanziamento e, in particolare, al recupero di costi e oneri sostenuti da esso intermediario per la gestione amministrativa dell’estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del “rischio tasso” e per la chiusura delle coperture assicurative. Al riguardo, si osserva che l’addebito rientra nel limite dell’1% (€ 122,55) del capitale residuo da rimborsare (che ammonta ad € 12.368.81), secondo quanto previsto dall’art. 3 delle condizioni generali di contratto e in ottemperanza all’art. 125-sexies del TUB. Conseguentemente, essendo motivate le attività conseguentemente remunerate e contenuto l’ammontare nei limiti di legge, la relativa istanza non può essere accolta.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.380,78, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Decisione N. 9153 del 18 maggio 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO